



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: DICEMBRE 2024

DISTACCO / PRESTITO DI PERSONALE: DALL'1.1.2025 SOGGETTO AD IVA

Al fine di allineare la disciplina nazionale all'interpretazione dei Giudici comunitari il Legislatore ha soppresso la disposizione che prevede(va) il non assoggettamento ad IVA del **distacco / prestito di personale** con addebito (soltanto) del relativo costo.

Con una specifica disposizione introdotta in sede di conversione del c.d. "Decreto Salva Infrazioni", i distacchi / prestiti di personale, stipulati / rinnovati a decorrere **dall'1.1.2025, sono soggetti ad IVA**

FATTURE ACCONTI SU OPERAZIONI OGGETTO DI PLAFOND

RETTIFICA DEL PLAFOND PER ACCONTI DI ESPORTAZIONI NON "PERFEZIONATE" L'Agenzia ha evidenziato che, qualora **l'operazione non sia andata a buon fine**, il plafond costituito con le fatture di acconto deve essere rettificato.

FATTURE EMESSE A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO – SOGGETTO A BOLLO

Fattura a esportatore abituale e applicazione imposta di bollo

Considerato che la fattura sarà emessa in regime di non imponibilità IVA ai sensi dell'art. 8, DPR n. 633/72 è corretto applicare l'imposta di bollo di € 2 come previsto per le esportazioni.

Le fatture relative a cessioni ad esportatori abituali, non imponibili IVA per utilizzo del plafond ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72, rientrano tra quelle per le quali è dovuta l'imposta di bollo quando l'importo non imponibile è superiore a € 77,47.

Ciò trova conferma nelle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Guida "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche", da ultimo aggiornata a novembre 2024, in cui è specificato che tra le operazioni per le quali è dovuta l'imposta di bollo sono ricomprese quelle identificate con il codice natura "N3.5", riservato alle operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d'intento.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



LE NOVITÀ DELLA SANATORIA 2018 – 2022 – CONDONO FISCALE

In sede di conversione del DL n. 155/2024, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024”, il Legislatore ha introdotto alcune novità in merito alla sanatoria 2018 - 2022, collegata al CPB 2024 - 2025, prevista dall’art. 2-quater, DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”.

Si rammenta che la sanatoria:

- * interessa esclusivamente i soggetti ISA (non è consentita ai contribuenti forfetari);
- * richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024 - 2025;
- * può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi necessariamente riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- * richiede il versamento, entro il 31.3.2025 (unica soluzione / prima rata di massimo 24 rate mensili), di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
- * viene meno in caso di decadenza dal CPB.

In sede di conversione del citato DL n. 155/2024:

- * è stata trasfusa la disposizione, contenuta nell’art. 1, DL n. 167/2024, con la quale sono stati riaperti (fino al 12.12.2024) i termini per manifestare l’adesione al CPB 2024 - 2025 a favore dei soggetti ISA che hanno presentato il mod. REDDITI 2024 entro il 31.10.2024

NB

Anche per i soggetti ISA che aderiscono al concordato entro il 12.12.2024 è possibile l’accoppiata CPB 2024 - 2025 e sanatoria annualità 2018 - 2022;

- * la possibilità di accedere alla sanatoria, già estesa dal Decreto originario ai soggetti interessati dalle cause di esclusione ISA collegate all’emergenza COVID-19 ovvero che hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività, è ulteriormente estesa ai soggetti che esercitano 2 o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, soggetti c.d. “multiattività”
- * è previsto che il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi / addizionali dovuta dai soci / associati possa essere effettuato direttamente da parte della società / associazione.



“BONUS NATALE” LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 7-ter

In sede di conversione, le novità previste dall'art. 2, DL n. 167/2024, relative al riconoscimento dell'indennità di € 100, c.d. “Bonus Natale” a favore dei lavoratori dipendenti, sono confluite, senza novità sostanziali, nell'art. 7-ter del Decreto in esame. In particolare:

- * è stata eliminata la condizione per quale era richiesta la presenza di un coniuge a carico. Ora infatti è richiesto che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio (anche nato fuori del matrimonio), riconosciuto / adottivo / affiliato o affidato, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR;
- * è stato previsto che l'indennità in esame non spetta al lavoratore dipendente coniugato / convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente di fatto sia beneficiario della stessa indennità;
- * è stato previsto che il lavoratore deve attestare di aver diritto all'indennità in esame indicando il codice fiscale del coniuge / convivente di fatto e dei figli.

Resta confermato che l'indennità in esame spetta in presenza:

- * di un reddito complessivo non superiore a € 28.000, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, considerando anche la quota esente dei redditi dei c.d. “impatriati” (ex art. 44, comma 1, DL n. 78/2010; art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL n. n. 34/2019 e art. 5, D.Lgs. n. 209/2023);
- * di un IRPEF lorda sul reddito da lavoro dipendente di cui all'art. 49, TUIR (esclusi i redditi di pensione / assegni equiparati) superiore alla relativa detrazione di cui all'art. 13, comma 1, TUIR.